

SOGGETTIVITÀ GIURIDICA E TUTELA DEI FIUMI NEL SUD-AMERICA.**LA “PERSONALITÀ AMBIENTALE” DEL FIUME MARAÑÓN NELLA RECENTE ESPERIENZA DEL PERÙ**

“Legal personhood and river protection in South America.

The “environmental personality” of the Marañón River in Peru’s recent experience”

LUCA MAZZA *

Abstract [It]: Lo studio si propone di analizzare la tutela giuridica dei fiumi nell’ottica della *Nature Restoration Law* e, in particolare, in chiave comparata, in Sud-America, considerato che la protezione delle risorse idriche e la gestione sostenibile dei fiumi rappresentano un tema di crescente rilevanza socio-politica. Segnatamente, nel sub-continentale sudamericano la protezione giuridica dei fiumi è stata influenzata da una forte tradizione di rivendicazioni da parte delle popolazioni indigene le quali hanno spinto per un riconoscimento giuridico dei c.d. “*diritti della natura*”. Sul punto, partendo dalla disamina delle esperienze colombiana, ecuadoriana e boliviana, si analizzerà il *case-study* del Perù, sia attraverso lo studio del formante costituzionale-legislativo che quello giurisprudenziale, soprattutto in seguito alla sentenza emessa in data 18 marzo 2024 dal Tribunale misto di Nauta che, per la prima volta nella storia peruviana, ha riconosciuto un corpo idrico - ossia il fiume *Marañón* - quale entità giuridica vivente con intrinsechi diritti fondamentali per la sua conservazione.

Abstract [En]: The study aims to analyze the legal protection of rivers from the perspective of *Nature Restoration Law* and, in particular, from a comparative perspective in South America, given that the protection of water resources and sustainable river management are issues of growing socio-political importance. Notably, in the South American subcontinent, the legal protection of rivers has been influenced by a strong tradition of claims by indigenous peoples who have pushed for legal recognition of the so-called “rights of nature.” On this point, starting from an examination of the Colombian, Ecuadorian, and Bolivian experiences, the case study of Peru will be analyzed, both through the study of constitutional and legislative developments and through case law, especially following the ruling issued on March 18, 2024, by the Mixed Court of Nauta, which, for the first time in Peruvian history, recognized a body of water - namely, the Marañón River - as a living legal entity with intrinsic fundamental rights for its conservation.

Parole chiave: regolamento sul ripristino della natura; Tutela dei fiumi; Personalità ambientale; Soggettività giuridica; Diritti della natura

Keywords: *nature Restoration Law; River protection; Environmental personality; Legal personhood; Rights of nature*

SOMMARIO: 1. Diritti della natura e tutela dei fiumi nell’Antropocene: note introduttive - 2. La soggettività giuridica della *Pacha Mama* in Sud-America - 3. Alla riscoperta di una “personalità ambientale”: i recenti casi del fiume *Marañón* e del lago *Titicaca* in Perù - 4. “*Per me si va*”: riflessioni conclusive in chiave comparata a partire dal riconoscimento giuridico del *Mar Menor*

1. Diritti della natura e tutela dei fiumi nell'Antropocene: note introduttive

Nel non lontano 2020, l'antropologo e sociologo Bruno Latour, nella sua opera “*La sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico*”, scriveva: «Non c’è mai tregua, ogni mattina ricomincia tutto da capo. Un giorno, l’innalzamento delle acque; un altro, la sterilità del terreno; la sera, la scomparsa accelerata dei ghiacciai; dal telegiornale delle venti apprendiamo che, tra un crimine di guerra e l’altro, migliaia di specie sono destinate a scomparire prima ancora di essere state adeguatamente classificate; ogni mese, il tasso di CO₂ nell’atmosfera è sempre più elevato, ancor più di quello della disoccupazione; ogni anno che passa, ci dicono, è l’anno più caldo mai registrato dalle stazioni meteorologiche; il livello dei mari non fa che innalzarsi; i litorali sono sempre più minacciati dalle tempeste di primavera; quanto all’oceano, a ogni campagna di misurazione, risulta sempre più acido. È quel che i giornali definiscono vivere nell’epoca della “crisi ecologica”. Purtroppo, parlare di “crisi” sarebbe ancora un modo per darsi facili rassicurazioni, per dirsi che “passerà”, che “presto ci lasceremo alle spalle” questa crisi [...]. Secondo gli specialisti, si dovrebbe parlare piuttosto di “mutazione”: eravamo abituati a un mondo; passiamo, mutiamo in un altro [...]. Di solito, di fronte a notizie sempre più sconfortanti, dovremmo sentire intimamente di essere scivolati da una semplice crisi ecologica a quel che bisognerebbe piuttosto chiamare una *profonda mutazione nel nostro rapporto con il mondo* [...]. Semplicemente un’espressione scientifica per indicare la follia»¹.

Nella Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) l’UE ha stabilito, al Considerando n. 1, che “*l’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, ma un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale*”. Oggi, più che mai, nell’era geologica attuale dell’Antropocene², chiunque è consa-

¹* Dottorando di Ricerca in “*Ambiente, Diritto Comparato e Transizioni*” presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

B. LATOUR, *La sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico*, Trad. it. di D. CARISTINA, Meltemi, Milano, 2020, pp. 27-32.

² La nozione è stata coniata, oramai più di ventennio, fa da Paul Crutzen, che la identificò come «l’era geologica contemporanea [successiva all’Olocene] in cui l’impatto ecologico dell’umanità sta determinando un radicale cambiamento dell’atmosfera e, più in generale, un degrado delle basi naturali della vita sulla terra». P.J. CRUTZEN-E.F. STOERMER, *The Anthropocene*, in *IGBP Global Change News-letter*, 2000, n. 41, pp. 17-18. Ad onor di cronaca, è necessario ricordare che lo scorso marzo 2024, l’Unione Internazionale delle Scienze Geologiche (IUGS) non ha riconosciuto ufficialmente l’Antropocene come una nuova epoca geologica formale, nonostante le evidenze dell’impatto dell’attività umana sulla Terra, per ragioni relative alla sua durata e alla struttura della scala dei tempi geologici. Per un approfondimento, si consiglia di consultare il documento disponibile al link indicato di seguito: https://www.iugs.org/_files/ugd/f1fc07_40d1a7ed58de458c9f8f24de5e739663.pdf?index=true (ultimo accesso: 30 ottobre 2025). Per un approfondimento sull’Antropocene e, in particolare, sul suo rapporto con il costituzionalismo ambientale, si veda D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene*, il Mulino, Bologna, 2022; D. AMIRANTE-S. BAGNI (eds), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene Values, Principles and Actions*, Routledge, London-New York, 2022; D.R. BOYD, *The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*, UBC Press, Vancouver, 2012; M.A. COHendet, *Droit constitutionnel de l’environnement*, Mare&Martin, Paris, 2021; R. ECKERSLEY, *Geopolitan Democracy in the Anthropocene*, in *Political Studies*, 2017, n. 4, pp. 983-999.; L.J. KOTZÉ, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Hart Publishing, Oxford-Portland, 2016; J.R. MAY-E. DALY, *Global Environmental Constitutionalism*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014; E. PADOA-SCHIOPPA, *Antropocene. Una nuova epoca per la Terra, una sfida per l’umanità*, il Mulino, Bologna, 2021; J. SOHNLE, *Environmental Constitutionalism: What Impact on Legal Systems?*, Peter Lang S.A., Brussels, 2019; L.K. WEISS, *Environmental constitutionalism: Aspiration or transformation?*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2018, n. 3, pp. 836-870; M. DI PAOLA-G. PELLEGRINO, *La Terra reinventata. Etica dell’ambiente e Antropocene*, in *Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia*, Luglio-Dicembre 2018, n. 2, pp. 83-100; A. SOMMA, *Il diritto del sistema terra. Democrazia, capitalismo e protezione della natura nell’antropocene*, in *DPCE Online*, 2023, n. 2, pp. 275-311. Per un interessante studio dell’Antropocene, anche in chiave letteraria, si veda D. AMIRANTE-G. LANGELLA (a cura di), *Narrare l’Antropocene. L’ambiente tra letteratura, politica e diritto*, Marcianum Press, Venezia, 2025. In particolare, secondo gli studi condotti da Amirante, oggi è in pieno sviluppo il *deficit* cognitivo relativo alla nostra capacità di

pevole di quanto sia indispensabile l'acqua per la vita umana. Lo stesso Parlamento europeo, nell'ottobre 2022, ha approvato la Risoluzione N. 2021/2187 "sull'accesso all'acqua in quanto diritto umano - dimensione esterna" in cui ha ribadito «il diritto all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari quale diritto umano», chiedendo la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali e la conservazione dell'acqua per il consumo energetico³. Infatti, la gestione delle risorse idriche, secondo un approccio "multilivello"⁴, richiede un uso razionale delle stesse, atteso che l'acqua è una risorsa limitata. La Terra, malgrado sia definita il "Pianeta Blu", ha un limitato quantitativo di acqua utilizzabile: di tutta l'acqua presente sul pianeta, solo il 2,5% è acqua dolce. Ciò che resta appartiene, invece, ai mari e agli oceani⁵.

Tuttavia, l'implementazione di una nuova relazione tra esseri umani e sistema Terra richiamata da Latour - per quanto alienante sia tale espressione, quasi a dimenticare che, in realtà, l'uomo appartiene alla natura -, nella sua dimensione normativa dovrà necessariamente coordinarsi con il ruolo affidato, quest'oggi, al costituzionalismo ambientale - e, perché no, climatico -, atteso che il suo valore, sia simbolico che sostanziale, in termini di durata, stabilità ed effettività, è da considerarsi prioritario per la ricerca di un nuovo rapporto tra uomo e natura⁶.

Se l'anno 2024, da un punto di vista giurisprudenziale limitato all'ambito europeo, può essere ribattezzato come "l'anno delle grandi sentenze", se solo si pensa alle diverse pronunce emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (*KlimaSeniorinnen c. Svizzera, Duarte Agostinho e altri c. Portogallo e altri 32 Stati e Carême c. France*) nell'ambito di quello che, ad oggi, in maniera granitica, è diffusamente definito come "climate change litigation", riconoscendo un vero e proprio obbligo giuridico a carico degli organi di governo di proteggere i propri cittadini dagli effetti negativi del cambiamento climatico, anche il 2025, tuttavia, non è sembrato essere da meno, se solo si pensa, ad esempio, al parere consultivo rilasciato lo scorso luglio dalla Corte Internazionale di Giustizia la quale si è pronunciata sugli obblighi degli Stati in materia climatica. In particolare, le questioni sottoposte all'attenzione

pensare al futuro ed agire coerentemente nel nostro tempo. Sul punto, si veda D. AMIRANTE, *Cambiamento climatico, Antropocene e narrazioni: quid iuris?*, in *L'Ircocervo*, 2025, n. 1, pp. 1-20.

³ La Risoluzione N. 2021/2187 del Parlamento europeo del 5 ottobre 2022 è disponibile al seguente link: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0346_IT.html (ultimo accesso: 30 ottobre 2025).

⁴ Il concetto di "diritto ambientale multilivello" riguarda la capacità strutturale del diritto ambientale ad escludere qualsivoglia approccio monista basato sulla prevalenza di un livello di normazione sugli altri. Per un approfondimento sul concetto di "multilivello", si veda D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, cit., pp. 49-70.

⁵ S. DIVERTITO, *Uccidere la Natura. Come l'umanità distrugge e salva l'ambiente*, il Saggiatore, Milano, 2025, p. 44.

⁶ L.J. KOTZÉ, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, op. cit., p. 33.

⁷ Per un approfondimento su tali pronunce, si veda F. GALLARATI, *L'obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate*, in *DPCE Online*, 2024, n. 2, pp. 1457-1478; A. OSTI, *A qualcuno (non) piace caldo. Il caso KlimaSeniorinnen c. Svizzera avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (per non tacer degli altri)*, in *Rivista di BioDiritto*, 2023, n. 2, pp. 237-251; E. BUONO-P. VIOLA, *Climate Litigation Strategy, alcuni apparenti insuccessi e il talento della Corte EDU: quando una dichiarazione di inammissibilità vale una pronuncia di accoglimento*, in *DPCE Online*, 2024, n. 2, pp. 1397-1414. Per un approfondimento in tema di climate change litigation e di costituzionalismo climatico, si veda P. VIOLA, *Climate Constitutionalism Momentum*, Springer Nature Switzerland AG, Switzerland, 2022; P.L. PETRILLO, *Il costituzionalismo climatico. Note introduttive*, in *DPCE Online*, 2023, n. 2, pp. 233-250; M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in *DPCE Online*, 2020, n. 2, pp. 1345-1369; S. BALDIN-P. VIOLA, *L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica*, in *DPCE*, 2021, n. 3, pp. 597-630; L. COLELLA, *La governance climatica e la missione dei "Comitati consultivi" per il clima. Esperienze europee*, in *Queste Istituzioni*, 2024, n. 1, pp. 44-75; F. GALLARATI, *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in *Rivista di BioDiritto*, 2022, n. 2, pp. 157-181; E. BUONO-C. PIZI, *La democrazia climatica tra climate change mitigation e climate change litigation. Spunti comparati per l'elaborazione di strumenti partecipativi*, in *DPCE Online*, 2023, n. 2, pp. 1943-1956.

della Corte riguardavano gli obblighi che, in base al diritto internazionale, gravano sugli Stati al fine di contenere il cambiamento climatico e le conseguenze giuridiche per l'ipotesi di una loro violazione, con specifico riferimento ai danni subiti dai Paesi in via di sviluppo e dalle generazioni presenti e future. In merito a ciò, la Corte ha sostenuto che gli Stati siano tenuti a preparare e a presentare ogni cinque anni i loro *Nationally Determined Contributions* i quali devono rappresentare l'impegno dello Stato nel raggiungere il comune obiettivo globale. In tema di diritti umani e cambiamento climatico, altresì, la Corte ha confermato che i cambiamenti climatici stanno minando il godimento di numerosi diritti fondamentali, come quello alla vita, alla salute, a condizioni di vita dignitose e, in alcuni casi, mettendo a rischio l'accesso al cibo, all'acqua e a un rifugio, affermando che il diritto a un ambiente pulito, salubre e sostenibile, è presupposto imprescindibile per l'esercizio di tutti gli altri diritti umani. Si legge nel parere, infatti, che «è difficile immaginare come gli Stati possano garantire il rispetto dei diritti umani senza al contempo assicurare la tutela del diritto a un ambiente sano»⁸.

In Italia, invece, si è registrata un interessante novità derivante dall'Ordinanza 21 luglio 2025, n. 203811, emessa dalle S.U. civili della Corte di Cassazione le quali si sono pronunciate nel caso *Greenpeace O.N.L.U.S. e ReCommon E.T.S. c. ENI S.p.A. et al.*, che vede quali ulteriori convenuti anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), tracciando una linea di confine rispetto a quanto deciso dal Tribunale civile di Roma nel noto caso “*Giudizio Universale*” in tema di separazione dei pubblici poteri in relazione al cambiamento climatico antropogenico. Secondo i ricorrenti, infatti, l'ENI avrebbe adottato una strategia non in linea con le indicazioni della comunità scientifica e dell'IPCC, dotandosi di un piano di decarbonizzazione al 2050 che, oltre a non prevedere il totale abbandono dei combustibili fossili, contempla una riduzione delle emissioni di appena il 35% entro il 2030, cui corrisponde però, nel breve periodo, un incremento nella produzione di idrocarburi. Uno degli snodi principali di tale provvedimento riguarda, senza dubbio, la distinzione chiarita dalla Cassazione tra liti climatiche contro gli Stati (c.d. “verticali”) e liti climatiche contro soggetti privati (c.d. “orizzontali”), come quella nel caso in esame, attesa la natura privata di ENI e la circostanza secondo la quale il MEF e la CDP sono citati in giudizio non già nella veste di amministrazioni pubbliche nei cui confronti far valere una responsabilità da mancata adozione di politiche adeguate, ma piuttosto come soci in posizione di controllo di ENI e, pertanto, responsabili di indirizzare l'impresa partecipata verso il rispetto degli obiettivi climatici. Da tale premessa la Suprema Corte, diversamente da quanto deciso nel caso “*Giudizio Universale*”, ha osservato, in linea generale, che le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico non rientrerebbero necessariamente nella sfera di attribuzione degli organi politici e, dunque, sarebbero comunque sanzionabili in giudizio, soprattutto nei casi, come quello di specie, in cui gli attori non fanno valere una responsabilità dello Stato legislatore per «atti, provvedimenti e comportamenti manifestamente espressivi della funzione di indirizzo politico, consistente nella determinazione delle linee fondamentali di sviluppo dell'ordinamento e della politica dello Stato nella delicata e complessa questione, indubbiamente emergenziale, del cambiamento climatico antropogenico», ma una responsabilità dei convenuti, quali soggetti operanti direttamente o indirettamente nel settore della produzione e distribuzione dei combustibili fossili, per la mancata adozione delle misure necessarie a ridurre le emissioni climalteranti prodotte dall'attività aziendale⁹.

Nel formante legislativo europeo, viceversa, un fondamentale punto di svolta deriva dall'approvazione della c.d. “*Nature Restoration Law*”, ossia il Regolamento (UE) 1991/2024 che, difatti, all'art. 9, rubricato “*Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali*”, impone agli Stati membri dell'UE il ripristino dei fiumi e delle pianure alluvionali, garantendo che almeno 25.000 km di fiumi diventino nuovamente a scorrimento libero entro il 2030,

⁸ Sul punto, si veda A. LATINO, *Il cambiamento climatico in aula: come il Parere della Corte Internazionale di Giustizia plasma il futuro della governance ambientale*, in DPCE Online-OCA, 30 luglio 2025.

⁹ Su punto, si veda L. SERAFINELLI, *Cass. Civ., Sez. Un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381, Greenpeace et al. c. Eni et al.: navigare nel mare (forse un poco meno?) incerto del contenzioso climatico all'italiana*, in DPCE Online-OCA, 30 luglio 2025.

rimuovendo le barriere artificiali che ne impediscono il flusso naturale, allo scopo di rafforzare la biodiversità fluviale, prevenire le inondazioni e migliorare la gestione dell'acqua. Tale normativa riporta al centro dell'attenzione anche la questione relativa alla tutela giuridica dei fiumi, considerato che la protezione delle risorse idriche e la loro gestione sostenibile rappresentano un tema di crescente rilevanza socio-politica, sia in ottica antropocentrica che eco-centrica. In Danimarca, ad esempio, come riportato dal Rapporto *Nature Restoration Law* pubblicato nel 2024, il ripristino del fiume *Skjern* ha portato ad un aumento delle aree umide a beneficio delle specie locali e, infine, alla creazione di un parco nazionale che ha attirato migliaia di visitatori fin dalla sua creazione, con risvolti economici e culturali positivi anche in termini di turismo sostenibile¹⁰.

In questo contesto, la politica di tutela della biodiversità assume un ruolo centrale, sia per ragioni strumentali, sia per ragioni culturali. Dal punto di vista strumentale, una biodiversità qualitativamente e quantitativamente elevata, per un verso, è funzionale alla creazione di un sistema di pozzi naturali per la cattura e lo stoccaggio dei gas serra, impedendone la dispersione nell'atmosfera; per altro verso, serve a migliorare la resilienza ai fenomeni estremi collegati al cambiamento climatico, riducendo l'erosione delle coste e del suolo, migliorando il microclima, stabilizzando gli agroecosistemi, conservando le funzioni depurative delle acque e dei suoli. Prettamente culturali sono, invece, le ragioni di conservazione della natura quale patrimonio collettivo, al pari dei paesaggi e dei beni storici e archeologici¹¹.

D'altro canto, la Relazione di accompagnamento al testo normativo è chiara su quali siano le finalità da questo perseguitate. Nelle prime righe si legge, infatti, che «la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi proseguono a un ritmo allarmante, danneggiando le persone, l'economia e il clima [...]. Ecosistemi sani forniscono alimenti e sicurezza alimentare, acqua pulita, pozzi di assorbimento del carbonio e protezione dalle catastrofi naturali provocate dai cambiamenti climatici. Sono essenziali per la nostra sopravvivenza, il benessere, la prosperità e la sicurezza a lungo termine, in quanto sono alla base della resilienza dell'Europa». L'importanza di recuperare la biodiversità perduta e di ripristinare spazi naturali al riparo da attività inquinanti da parte dell'uomo è, quindi, un obiettivo multidimensionale, che ne contiene tanti altri. Non riguarda, pertanto, solo la preservazione della natura, ma anche il clima, il cibo, la salute, il benessere e la prosperità¹².

Il Regolamento sul ripristino della natura, dunque, assolve una funzione prettamente gestionale della biodiversità, giacché si pone obiettivi di miglioramento qualitativo e quantitativo degli *habitat* e delle specie, applicando un modello graduale di gestione ottimale delle risorse il quale punta ad una elevata qualità dell'ambiente, che era già stato adottato, ad esempio, dalla Direttiva Quadro Acque per il miglioramento delle condizioni ambientali, chimiche, fisiche ed ecologiche dei corpi idrici. Difatti, già quest'ultima aveva previsto sia il ripristino della continuità ecologica per tutti i corpi idrici fluviali dell'UE nella misura necessaria a sostenere il raggiungimento di un buono stato, sia il ripristino delle pianure alluvionali e delle zone umide.

Lo scrittore islandese Andri Snaer Magnasson, nella sua opera *"Il tempo e l'acqua"*, pubblicata nel 2020, definì i cambiamenti climatici «come un ronzio, un rumore bianco [...] che assomiglia di più ad un buco nero in grado di inghiottire ogni luce»¹³. Per contrastarli, dunque, in termini di adattamento e mitigazione, è necessario riscoprire quella *"relazione metabolica tra uomo e natura"* decantata da Marx, in chiave anti-capitalista, e incrementare, allo stesso tempo, il senso di responsabilità dell'uomo rispetto alla logica irrazionale dell'utilizzo delle risorse naturali¹⁴, prendendosi cura della Terra quale

¹⁰ Per una ricostruzione del turismo sostenibile quadro europeo e internazionale, si veda C. PETTERUTI, *La governance del turismo nelle esperienze europee*, in *Diritto dell'ambiente e dell'energia (DAE)*, 2024, n. 1, pp. 81-100.

¹¹ U. SALANITRO, *La tutela preventiva della biodiversità nel Regolamento europeo sul ripristino della natura (Nature Restoration Law)*, in *AmbienteDiritto.it*, 2025, n. 1, p. 3.

¹² D. BEVILACQUA, *Regolamento sul Rispristino della Natura*, in *RGA Online*, 2024, n. 56, p. 1.

¹³ A.S. MAGNASSON, *Il tempo e l'acqua*. Trad. it. di S. COSIMINI, Iperborea, Milano, 2020, pp. 13-14.

“*Our Common Home*”, così come celebrata da Papà Francesco I nella sua Enciclica “*Laudato Si’*” del 2015 e, prima della sua scomparsa, nell’Esortazione Apostolica “*Laudate Deum*” del 2023¹⁵.

In questa cornice, la tutela dei corpi idrici naturali necessita di precise azioni poste in essere dagli organi di governo, anche locali, attraverso gli strumenti forniti dalla legislazione europea vigente quali, ad esempio, i c.d. “*Contratti di Fiume*”, ossia «processi di programmazione negoziata e partecipata volti al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini/sotto-bacini idrografici», come definiti, nel 2010, dalla “*Carta Nazionale dei Contratti di Fiume*” italiana¹⁶. Tale istituto¹⁷, seppur a fronte di una parziale difficoltà di attuazione della dimensione strategica, quan-

¹⁴ Per un approfondimento, si veda S. KŌHEI, *Il Capitale nell’Antropocene*. Trad. it. di A. CLEMENTI DEGLI ALBIZZI, Einaudi, Torino, 2020.

¹⁵ Di recente, difatti, in una prospettiva comparativa, un contributo eccezionale alla rivoluzione ecologica globale in generale è venuto dalla Chiesa cattolica, in particolare dall’Enciclica *Laudato Si’* di Francesco I del 2015, che si basa su tre rapporti fondamentali da recuperare: la relazione tra la persona umana e Dio; la relazione tra la persona umana e i popoli; la relazione tra la persona umana e la Terra. In questo documento, l’ex capo della Chiesa cattolica aveva avviato un nuovo processo volto a costruire una dimensione ecologica integrale della condotta umana, implicando la consapevolezza che tutti gli esseri viventi, credenti e non credenti, devono contribuire alla “*custodia*” della Casa Comune, seguendo l’esempio del primo ambientalista della storia occidentale, San Francesco d’Assisi, nel suo “*Cantico delle creature*”. Nella sua Enciclica sull’ambiente, Papa Bergoglio, richiamando proprio il Cantico di San Francesco - a favore di un tipo di “*ecologia integrale*” che include la dimensione umana e sociale, indissolubilmente legate alla questione ambientale, anche in conciliazione con il concetto di sviluppo sostenibile -, riconosce che l’eccesso di antropocentrismo ha portato alla rottura dell’equilibrio “sacro” tra gli esseri umani e l’ambiente. Grazie all’impulso dell’Enciclica sulla “*Casa Comune*”, è iniziato quel processo denominato “*the greening of religion*” che, ad oggi, contribuisce a spostare l’attenzione sulla salvaguardia del creato. In questo contesto, l’ambiente deve essere concepito, prima di tutto, come un equilibrio naturale ed ecologico, una sorta di “*Common Home*” in cui tutti gli esseri viventi devono coesistere in armonia e pace. Allo stesso tempo, la religione, intesa anche come equilibrio spirituale dell’anima umana, rappresenta la volontà di “ricostruire” relazioni interrotte. Il concetto di religione come nuovo equilibrio aiuta a superare posizioni individualistiche egoistiche e a concepire la comunità come presupposto per la salvezza. Il diritto, inteso come giustizia e conciliazione di interessi contrastanti, diventa uno strumento adeguato per mantenere la coesione sociale, attraverso le idee di coerenza, armonia e continuità tra Dio e le sue creature. Dopo tutto, ambiente, religione e diritto sono tutti in equilibrio e rappresentano i tre pilastri della nuova transizione ecologica globale, da cui dobbiamo partire per superare la catastrofe e riscoprire l’equilibrio universale. In tal senso, se la ricostruzione di un buon rapporto tra l’uomo e la natura, tra le persone e l’ambiente, si basa su alcuni punti cardine dell’ecologia integrale, tra cui la protezione della biodiversità, la “*vocazione ecologica*” della religione cattolica ha contribuito, e può ancora contribuire, all’affermazione di una visione olistica del diritto ambientale. FRANCESCO I, Enciclica “*Laudato Si’*”, Roma, 2015, disponibile al seguente link: https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html (ultimo accesso: 30 ottobre 2025). Per un approfondimento sul ruolo della Chiesa cattolica nella questione ambientale, si v. L. COLELLA, *Integral Ecology and Environmental Law in the Anthropocene The Perspective of the Catholic Church*, in D. AMIRANTE-S. BAGNI (eds.), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene Values, Principles and Actions*, London-New York 2022, pp. 13-28. Sul rapporto tra ambiente e religione, anche in ottica comparata, da ultimo, si vedano gli studi condotti da Colella e culminati in L. COLELLA, *Ambiente, religioni e tradizioni giuridiche Profili di comparazione*, ESI, Napoli, 2025.

¹⁶ E. COPPOLA, *I Contratti di fiume tra Nature Restoration Law e Green Infrastructure*, in *Urbanistica Informazioni*, 2024, n. 314, p. 76.

¹⁷ Sui Contratti di Fiume, la dottrina è copiosa. Si veda, in particolare, M. BASTIANI (a cura di), *Contratti di fiume. Pianificazione strategica e partecipata dei bacini idrografici*, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2011; A. BRUSAROSCO-F. VISENTIN, *Costruire contratti di fiume. Riflessioni, percorsi, pratiche*, Forum, Udine, 2023; C. LEONE (a cura di), *I contratti di fiume. Riflessioni interdisciplinari*, Mimesis, Milano, 2024; M. VERNOLA, *I contratti di fiume nella pianificazione ambientale*, in *AmbienteDiritto.it*, 2021, n. 2, pp. 1-48; A. MOISELLO, *La gestione del sistema idrico francese*, 6, Fondazione AMGA, 2006; M. BASTIANI, *Il contributo dei Contratti di Fiume alle strategie di adattamento climatico e di sviluppo sostenibile*, in *Urbanistica Informazioni*, 2024, n. 314, pp. 53-58; E. COPPOLA, *I Contratti di fiume tra Nature Restoration Law e Green Infrastructure*, op. cit., pp. 75-

tomeno nel panorama italiano¹⁸, per certi versi, anticipa la *Nature Restoration Law*, prefigurando interventi rilevanti sia sul piano strettamente idrico che su quello ambientale: dalla restituzione di spazi golenali e di esondazione, stivaggio e rilascio controllato alle acque, al rafforzamento della vegetazione ripariale, sempre secondo impostazioni progettuali *nature-based solutions*, anche nell'ottica di adattamento e mitigazione al *climate change*¹⁹.

Il presente studio, tuttavia, si concentrerà su un diverso aspetto, non per questo secondario, relativo all'esigenza di un ridimensionamento, in chiave eco-centrica, della personalità giuridica da estendere, in sede giurisdizionale, anche agli elementi naturali, principio di diritto già ampiamente affermato in alcune pronunce risalenti alla giurisprudenza diffusasi nel *Global South* e, in particolare, in Colombia, Ecuador, India, Nuova Zelanda e, da ultimo, in Perù, laddove la protezione giuridica dei fiumi è stata influenzata da una forte tradizione di rivendicazioni da parte delle popolazioni indigene.

2. La soggettività giuridica della *Pacha Mama* in Sud-America

Nel sub-continente sudamericano la protezione giuridica dei fiumi è stata influenzata da una forte tradizione di rivendicazioni da parte delle popolazioni indigene le quali hanno spinto per un riconoscimento giuridico dei c.d. “*diritti della natura*”. È tramite il riferimento alla natura, infatti, che si sono recuperati i fondamenti delle tradizioni ctonie, per definizione votate a considerare l'individuo come sciolto all'interno di un ordine con il quale vivere in armonia²⁰, in contrapposizione al sistema capitalista in guerra con la Terra e l'umanità che la abita²¹: l'ordine naturale tracciato sulla scia del costituzionalismo andino in cui non solo si menziona la Madre Terra, ma le si riconosce, altresì, una soggettività giuridica, alla riscoperta di un'identità che si basa su una comune cosmovisione del rapporto fra esseri umani e natura²².

I cultori del diritto del sistema terra hanno osservato che esso mira a costruire la relazione tra l'uomo e la natura in termini paritari, riconoscendo a tutti gli esseri viventi lo *status* giuridico degli esseri umani. La questione - inizialmente nata a tutela del mondo animale e, in particolare, per fronteggiare il c.d. “*specismo*”²³, ossia la teoria secondo cui la specie umana è superiore rispetto alle altre spe-

80.

¹⁸ Durante il XII° ed ultimo incontro del Tavolo Nazionale, tenutosi a Napoli, nei giorni 18-19 dicembre 2023, è stato approvato un Documento di Posizione e Proposta (DPP 2024) - disponibile al seguente link <http://www.a21fiumi.eu/LinkClick.aspx?fileticket=uXgEWmV3b%2bY%3d&tabid=36&mid=374> - nel quale si evidenzia la necessità di estendere e potenziare l'azione intrapresa attraverso i Contratti di Fiume nel nostro Paese, superando la declinazione meramente emergenziale dell'istituto, al fine di aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici dei differenti ambienti fisici che caratterizzano il territorio nazionale (ultimo accesso: 30 ottobre 2025).

¹⁹ Per un approfondimento sui Contratti di Fiume, anche in chiave comparata con il sub-continentale latino-americano, sia consentito un rinvio a L. MAZZA, *Notas comparativas sobre la protección jurídica de los ríos entre el Euromediterráneo y Sudamérica: de los «Contratos de río» europeos a la subjetividad jurídica en la reciente experiencia de Perú*, in R. MARTINEZ DALMAU-A. PEDRO BUENO (eds), *Derechos de la Naturaleza desde el Mediterráneo. Las Políticas ecológicas en el contexto de la globalización*, Pireo Editorial, València, 2025, pp. 280-303.

²⁰ A. SOMMA, *Il diritto del sistema terra. Democrazia, capitalismo e protezione della natura nell'antropocene*, op. cit., p. 277.

²¹ R.F. ÁVILA SANTAMARIA, *Rights of Nature vs. Human Rights?* in D. AMIRANTE-S. BAGNI (eds), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene Values, Principles and Actions*, Routledge, London-New York, 2022, p. 79.

²² S. BALDIN, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019, p. 15.

²³ Partendo dalla titolarità di capacità senzienti che gli animali condividono con gli esseri umani, la teoria neoutilitaristica di Peter Singer estende il principio giuridico morale di egualianza al rapporto uomo-animale. Secondo il filosofo australiano, infatti, è necessario introdurre l'approccio egualitario nella questione animale affinché si raggiunga il pieno riconoscimento dei diritti a loro favore, così com'è stato in seguito alle battaglie contro

cie - si è, successivamente, estesa anche ad altri esseri viventi ed elementi naturali, come i corpi idrici. Un primo intralcio da superare, tuttavia, per un tendenziale riconoscimento della soggettività giuridica alla natura è legato alla loro impossibilità di reclamare la protezione dei propri diritti. Tutto ruota, quindi, attorno al concetto di “*persona*”. Il terreno poco chiaro e incerto occupato dall’attribuzione della personalità giuridica alla Natura e agli elementi naturali viene spesso confuso sullo sfondo di un’evoluzione storica, ma spesso ignorata, del concetto stesso di personalità giuridica. Tale nozione è necessaria, per il diritto, per separare l’identità di un essere vivente in natura da un ruolo puramente artificiale che esiste e viene costituito a livello giuridico²⁴.

Secondo De Grazia, «il termine “*persona*” si riferisce a un tipo di essere definito da determinati tratti psicologici o da alcune capacità: esseri con particolari forme complesse di coscienza, razionalità e socialità. [...] A volte viene suggerito che, oltre a fare riferimento ad esseri con determinate proprietà psicologiche, il termine si riferisce anche ad esseri aventi uno stato morale»²⁵. Sicuramente, l’emergere della personalità giuridica, come categoria estesa della persona giuridica, ha dato origine all’attuale dicotomia che attualmente esaurisce le possibilità di personalità accettate dalla tradizione giuridica occidentale: la persona fisica (cioè, qualsiasi essere umano) e la persona giuridica (artificiale). Tuttavia, l’attribuzione della personalità alle caratteristiche naturali evidenzia lo spazio scomodo che la Natura occupa in relazione alla classica dicotomia occidentale tra persone giuridiche “*naturali*” e “*artificiali*”. Gli elementi naturali non sono persone fisiche nel senso giuridico tradizionale poiché tale spazio è riservato esclusivamente agli esseri umani. Allo stesso tempo, gli elementi “*naturali*” non sono, né potrebbero mai essere, creazioni puramente “*artificiali*” poiché non esistono in uno stato puramente astratto²⁶.

Questa nuova “*personalità ambientale*” che cerca di ritagliarsi sempre più spazio nel solco tracciato dalla giurisprudenza risalente al Sud del mondo²⁷, da tenere distinta - seppure ben influenzata - dalla sacralizzazione degli elementi naturali²⁸, risente non solo dell’influsso delle culture e filosofie locali, come quelle del *buen vivir* e del *sumak kawsay* in America latina o dell’*ubuntu* nel continente africano, ma anche del quadro costituzionale di riferimento.

La Costituzione dell’Ecuador del 2008, ad esempio, dedica ai diritti della natura gli articoli da 71 a 74, all’interno del Capitolo VII del Titolo II, affermando lo statuto dei diritti della “*Pacha Mama*”, definita come entità “*dove si riproduce e realizza la vita*”, cui viene riconosciuto il diritto al rispetto integrale della sua esistenza, al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali. Tale Costituzio-

il razzismo o il sessismo. Singer intravede in questo principio di egualianza “esteso” l’unico modo per combattere lo specismo quale una nuova forma di discriminazione. P. SINGER, *Liberazione Animale*. Trad. it. di E. FERRERI, il Saggiatore, Bologna, 2015, p. 31.

²⁴ A. PELIZZON, *La “personalità ambientale”: un nuovo principio di diritto per la giustizia climatica?*, in *IANUS*, 2023, n. 28, pp. 168-169.

²⁵ D. DE GRAZIA, *On the Question of Personhood beyond Homo sapiens*, in P. SINGER (eds), *Defense of Animals*, Blackwell Publishing, UK, 2006, pp. 40-41.

²⁶ A. PELIZZON, *La “personalità ambientale”: un nuovo principio di diritto per la giustizia climatica?*, op. cit., p. 173.

²⁷ Oltre all’approccio latinoamericano, si pensi al caso della Nuova Zelanda che ha riconosciuto al fiume *Whanganui River*, identificato nel *Te Awa Tupua*, il medesimo *status* di un individuo sulla base del legame ancestrale tra il fiume e la locale tribù maori, in continuità con il diritto indigeno. Similmente, si pensi al caso indiano *Salim v. State of Uttarakhand, Writ Petition (PIL) No.126 of 2014*, laddove l’Alta Corte di *Uttarakhand* affermò il riconoscimento della personalità giuridica ai fiumi *Gange* e *Yamuna* in virtù del cambiamento che ha subito il concetto di “*persona*” nel corso del tempo, atteso che fiumi sono considerati sacri per la popolazione indù e forniscano a metà della popolazione indiana sostentamento fisico e spirituale. Successivamente, nel caso *Lalit Miglani vs State Of Uttarakhand And Others, Writ Petition (PIL) No.140 of 2015*, in correlazione al suddetto caso giurisprudenziale, la medesima High Court - riaffermando un diritto intrinseco ai fiumi e ai laghi a non essere in alcun modo inquinati ed equiparando il danno alla persona a quello commesso nei confronti delle entità naturali - riconobbe personalità giuridica anche ai ghiacciai da cui originavano i fiumi *Gange* e *Yamuna*.

²⁸ R. LOUVIN, *L’attribuzione di personalità giuridica ai corpi idrici naturali*, in *DPCE*, 2017, n. 3, p. 624.

ne è l'unica, ad oggi, ad aver accolto il concetto della “natura” come soggetto giuridico autonomo e, dunque, titolare di diritti e di pretese equiordinate rispetto a quelle degli esseri umani²⁹. Una siffatta impostazione deriva già da una prima lettura del Preambolo, ove si celebrano “*la natura e la Pacha Mama, della quale siamo parte e che è vitale per la nostra esistenza*” e, successivamente, si dichiara l’obiettivo di costruire “*una nuova forma di convivenza fra cittadini, nella diversità e in armonia con la natura, al fine di realizzare il buen vivir e il sumak kawsay*”. L’esperienza ecuadoriana è oltremodo significativa anche perché applica, a livello legislativo, questa stessa impostazione attraverso la sua Legge organica delle risorse idriche, ove sancisce che “*La natura o Pacha Mama ha diritto alla conservazione delle acque con le sue proprietà quale supporto essenziale per tutte le forme di vita*”. Dal punto di vista giurisprudenziale, invece, il 30 marzo 2011, la Corte provinciale di *Loja* ha risolto positivamente il caso *Loja v. Río Vilcabamba*, dando per la prima volta diretta applicazione all’art. 71 Cost. sui diritti della natura, a difesa del diritto al rispetto del ciclo vitale di un fiume, minacciato dai lavori di scavo di una nuova arteria stradale provinciale³⁰.

La Costituzione della Colombia del 1991, dal canto suo, riconosce all’ambiente il ruolo di principio fondamentale. L’art. 8 stabilisce, infatti, nel Titolo I, dedicato ai principi fondamentali, che è compito dello Stato e del popolo tutelare le ricchezze culturali e naturali³¹. Gli artt. 79 e 80 Cost. affermano il diritto a un ambiente sano e il dovere dello Stato di proteggere la sua diversità e integrità e le aree di speciale rilievo ecologico; inoltre, lo Stato si impegna all’attuazione di politiche di sfruttamento delle risorse ambientali che assicurino lo sviluppo sostenibile³². In una tale cornice, i diritti di un elemento naturale sono stati riconosciuti per la prima volta in Colombia nella decisione della Corte costituzionale T-622/2016 del 10 novembre 2016 nel caso del fiume *Atrato*³³, riconosciuto come entità giuridica e soggetto di diritti, rappresentato da una commissione di custodi del fiume composta da un rappresentante del Governo colombiano e un rappresentante nominato dalle comunità indigene³⁴. Siffatto riconoscimento deriva dall’unione del formante ecologico e culturale risalente ai diritti bio-culturali, ossia i diritti delle comunità etniche ad amministrare e tutelare le forme di vita e gli ecosistemi con cui sviluppano speciali relazioni simbiotiche attraverso le proprie regole e tradizioni, in un’ottica spiccatamente olistica. Ulteriore precedente nell’ordinamento colombiano, invece, era costituito dalla decisione del Consiglio di Stato, emessa nel marzo del 2014, in cui, pronunciandosi sui danni ambientali cagionati al fiume *Bogotá* a causa dell’assenza completa di controlli circa gli scarichi effettuati nel bacino, riconosceva il fiume come soggetto di diritti nei confronti del quale lo Stato era obbligato ad intraprendere azioni positive per il suo recupero³⁵.

Per quanto riguarda la Costituzione della Bolivia del 2009, nonostante non si rinvenga un riferimento particolare alla Natura come soggetto di diritto, il richiamo alla *Pacha Mama* si rintraccia già nel Preambolo e il *suma qamaña* (ossia, il *vivir bien*) è annoverato tra i principi etico-morali della so-

²⁹ L.A. NOCERA-C.J. MOSQUERA ARIA, *I diritti della Natura e il ruolo della dimensione culturale nella giurisprudenza di Colombia ed Ecuador*, in *DPCE Online*, 2023, n. 2, p. 922.

³⁰ S. BAGNI, *Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura nella recente giurisprudenza colombiana e indiana*, in *DPCE Online*, 2018, n. 4, p. 990.

³¹ D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene*, cit., p. 147.

³² S. BAGNI, *Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura nella recente giurisprudenza colombiana e indiana*, cit., p. 992.

³³ Per un approfondimento sul riconoscimento giuridico del fiume *Atrato*, si veda E. GOMIS JAÉN, *Rendimientos jurídicos y ambientales del reconocimiento de personalidad jurídica a los ríos Atrato, Whanganui y Magpie*, in R. MARTINEZ DALMAU-A. PEDRO BUENO (eds), *Derechos de la Naturaleza desde el Mediterráneo. Las Políticas ecológicas en el contexto de la globalización*, Pireo Editorial, València, 2025, pp. 243-263.

³⁴ A. PELIZZON, *La “personalità ambientale”: un nuovo principio di diritto per la giustizia climatica?*, op. cit., p. 161.

³⁵ A.G. PÉREZ MEDINA, *La sentencia del río Bogotá como ícono jurisprudencial en materia ambiental en Colombia*, in R. MARTINEZ DALMAU-A. PEDRO BUENO (eds), *Derechos de la Naturaleza desde el Mediterráneo. El diálogo Sur-Sur*, Pireo Editorial, València, 2024, p. 8.

cietà plurale che lo Stato promuove³⁶. Alla Natura, tuttavia, è dedicata la Ley n. 71 del 2010 (*Ley de derechos de la Madre Tierra*) che, all'art. 5, identifica il carattere giuridico della Madre Terra come *sujeto colectivo de interés público*³⁷, denotando come l'esperienza boliviana sia connotata dallo sviluppo di un modello educativo e produttivo “*socio-comunitario*” dedicato alla “*gestione integrale dei sistemi di vita*”³⁸.

3. Alla riscoperta di una “personalità ambientale”: i recenti casi del fiume *Marañón* e del lago *Titicaca* in Perù

Questo fenomeno di matrice bio-centrica dell'antropomorfizzazione giuridica, ossia quello riguardante l'attribuzione di caratteristiche e qualità - storicamente riservate agli esseri umani dal diritto - ad entità animate e inanimate³⁹, da ultimo, risulta essersi diffuso anche in Perù, ove già nel primo decennio del nuovo millennio si è avuta una grande crescita dei c.d. “*movimenti socio-ambientali*”⁴⁰.

Da un punto di vista costituzionale, la Costituzione del Perù del 1993 riconosce all'ambiente una posizione centrale laddove all'art. 2, comma 22, afferma il diritto fondamentale della persona a un ambiente equilibrato e appropriato allo sviluppo della sua vita. Inoltre, con la riforma del 2017, proprio in relazione al diritto all'acqua, è stato introdotto l'art. 7-A il quale garantisce il diritto di tutti all'accesso all'acqua potabile, dichiarando questo bene primario come una risorsa naturale essenziale che, in quanto tale, costituisce bene pubblico e patrimonio della nazione⁴¹.

Seppur in assenza di una vera e propria costituzionalizzazione dei diritti della natura, non sono mancate, recentemente, le proposte, a livello di fonte primaria, per un pieno riconoscimento legislativo di questi ultimi o di riforma della Costituzione peruviana ad oggi in vigore. Difatti, solo nel 2021, con estremo ritardo rispetto agli altri Paesi dell'area sudamericana, è stata presentato un progetto di legge (PL 6957/2020-CR) che si propone l'obiettivo di riconoscere “*que la Madre Naturaleza, los ecosistemas y las especies son titulares de derechos y sujetos de protección por parte del Estado, sustentando que se trata de entes vivos, con valor intrínseco y universal, que tienen derecho a existir, desarrollarse naturalmente, regenerarse, restaurarse y evolucionar*”⁴². Tale proposta è da leggere in continuità con il progetto di legge PL 2226/2021-CR il quale, al suo art. 1, richiede che “*Madre Naturaleza*” sia protetta dallo Stato al fine di garantirne il suo ciclo vitale, la sua salute, protezione e integrità, anche attraverso la creazione di un Ente Nazionale incaricato di garantire politiche pubbliche e linee guida per la conservazione e l'esecuzione dei diritti previsti dalla proposta di legge. Il PL 8097/2020-CR, invece, presentato successivamente, propone una riforma costituzionale per riconoscere i fiumi dell'Amazzonia come soggetti di diritti, considerata la loro importanza nel mantenimento degli ecosistemi, nonché l'implementazione di un Consiglio speciale - composto da rappresentanti dello Stato e della società civile - incaricato delle politiche relative al benessere dei fiumi amazzonici. Inoltre, con il PL 6638/2023-CR, si è esperito il tentativo di garantire, altresì, la legittimazione processuale attiva a qualsiasi persona fisica o giuridica al fine di ricorrere a canali nazionali ovvero internazionali per la protezione dei diritti della natura⁴³.

Da ultimo, il PL 8472/2023-CR - recante “*Legge che riconosce fiumi, laghi, lagune, ghiacciai e il mare del Perù come soggetti di diritto, garantendone l'esistenza, la rigenerazione e l'evoluzione natu-*

³⁶ D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, cit., p. 115.

³⁷ L. PERRA, *L'antropomorfizzazione giuridica*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, 2020, n. 2, p. 50.

³⁸ A. PELIZZON, *La “personalità ambientale”: un nuovo principio di diritto per la giustizia climatica?*, op. cit., p. 165.

³⁹ L. PERRA, *L'antropomorfizzazione giuridica*, op. cit., p. 50.

⁴⁰ F. AZZOLIN, *Il caso di un conflitto socio-ambientale nelle Ande peruviane sulla scia di una nuova e frammentata ondata di proteste*, in *Confluenze*, 2014, n. 2, p. 119.

⁴¹ D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, cit., pp. 151-152.

⁴² R.V. VILLALBA, *Del sujeto humano al sujeto naturaleza: Una mirada panorámica a las respuestas del Derecho ante este nuevo desafío*, in *Revista YACHAQ*, 2024, n. 16, pp. 149-151.

rale" -, nato su iniziativa del *Grupo Parlamentario de Perú Libre*, ha riproposto, in maniera dettagliata, il riconoscimento di una serie di diritti ai suddetti elementi naturali, tra cui il diritto di esistere, il diritto al flusso, il diritto di esercitare le proprie funzioni essenziali con l'ecosistema, il diritto di non essere inquinati, il diritto a nutrire ed essere nutriti dai suoi affluenti, il diritto alla biodiversità autoctona, il diritto al ripristino e alla bonifica, il diritto alla rigenerazione dei propri cicli naturali, il diritto alla conservazione della sua struttura e delle sue funzioni ecologiche, il diritto alla protezione, alla conservazione e al recupero, e il diritto alla rappresentanza. Lo scopo finale è quello di garantirne la protezione e la conservazione, a beneficio delle future generazioni.

Tale attenzione è stata sottolineata, nel tempo, anche sul piano delle politiche di gestione delle risorse idriche, se solo si pensa all'istituzione di una *Comisión Binacional*, costituita da Perù ed Ecuador, per la gestione integrata dei bacini idrografici tra le due Repubbliche⁴³. Da tempo, infatti, l'attuale crisi climatica e l'aumento delle temperature atmosferiche sta causando non gravi difficoltà a livello idrogeologico per alcuni bacini posizionati nei pressi di ghiacciai, come quello nella *Cordillera Blanca* nello spartiacque del fiume *Santa*. In questo bacino glaciale la portata dei corsi d'acqua della stagione secca è aumentata significativamente fino ai primi anni '80, ma dal 1983 è diminuita notevolmente. Questo cambiamento di tendenza indica che l'acqua di scioglimento dei ghiacciai tampona il deflusso solo temporaneamente nei bacini idrografici locali e il futuro flusso della stagione secca è destinato a diminuire ulteriormente, comportando rilevanti difficoltà per il consumo umano di acqua, nonché per il regolare svolgimento delle attività agro-pastorali⁴⁴.

Oppure, si pensi alle difficoltà dei distretti di *Churuja* e *Valera*, nella cordigliera inter-andina, attesa la loro vicinanza al *Rio Utcubamba* che le rende particolarmente esposte e vulnerabili alle variazioni climatiche, dovuta alla costruzione delle abitazioni e di attività agricole lungo le rive del fiume, nonché alla presenza di cantieri per l'estrazione di materiali pietrosi che contribuiscono ulteriormente ad alterare il letto del fiume e le correnti e, dunque, incrementano il rischio di esondazioni e frane, soprattutto in periodi di piogge intense.

Nonostante, dunque, un mancato riconoscimento diretto in seno alla sua Costituzione della *Madre Naturaleza* e il tentativo, sulla scorta dell'esperienza boliviana, compiuto a livello legislativo ma, allo stato, ancora in corso, in grado di garantirgli una soggettività giuridica, nella giurisprudenza peruviana si è registrata, proprio recentemente, una pronuncia innovativa nell'ottica di una identificazione degli elementi naturali quali soggetti di diritto.

Ci si riferisce alla sentenza emessa in data 18 marzo 2024 dal Tribunale misto di Nauta - e confermata dalla Corte Superiore di Giustizia di Loreto - che, per la prima volta nella storia peruviana, ha riconosciuto un corpo idrico, ossia il fiume *Marañón*, quale entità giuridica vivente con intrinsechi diritti fondamentali per la sua conservazione. Si tratta di uno dei fiumi più estesi del Perù che nasce vicino alle montagne innevate della cordigliera andina, tra laghi e ghiacciai, a circa 4.600 metri di altitudine, percorrendo circa 1.700 chilometri e attraversando ben nove dipartimenti del Perù, fino a sfociare nel *Rio delle Amazzoni*, nel dipartimento di Loreto, situato nel cuore della foresta amazzonica⁴⁵.

Il fiume *Marañón*, inoltre, è uno dei più colpiti dalle fuoruscite di petrolio e dall'intensa attività estrattiva mineraria lungo il suo bacino, a causa di un oleodotto in cattivo stato e della mancanza di un

⁴³ E. GOMIS JAÉN, *Las fuentes del derecho en la planificación hidrológica internacional: el caso de la comisión binacional para la gestión integrada de recursos hidráticos Perú-Ecuador*, in R. MARTINEZ DALMAU-A. PEDRO BUENO (eds), *Derechos de la Naturaleza desde el Mediterráneo. El diálogo Sur-Sur*, Pireo Editorial, València, 2024, p. 347.

⁴⁴ B.G. MARK-J. BURY-J.M. MCKENZIE-A. FRENCH-M. BARAER, *Climate Change and Tropical Andean Glacier Recession: Evaluating Hydrologic Changes and Livelihood Vulnerability in the Cordillera Blanca, Peru*, in *Annals of the Association of American Geographers*, 2010, n. 100, p. 798.

⁴⁵ Per un approfondimento sulla decisione pronunciata dalla Corte Superiore di Giustizia di Loreto, sia consentito un rinvio a L. MAZZA, *Notas comparativas sobre la protección jurídica de los ríos entre el Euromediterráneo y Sudamérica: de los «Contratos de río» europeos a la subjetividad jurídica en la reciente experiencia de Perú*, cit., pp. 280-303.

sistema di depurazione delle acque, determinando non poche difficoltà per le comunità indigene dell'area per cui è, altresì, la fonte d'acqua principale. Si pensi che, dal 1997 ad oggi, sono stati registrati oltre 60 disastri ecologici, principalmente causati dall'oleodotto *Norperuano*, il più esteso del Paese, gestito dalla società statale "*Petroperú*".

Nel settembre 2021, le donne indigene *kukama* hanno presentato una denuncia, insieme all'*Instituto de Defensa Legal* (IDL), sostenute da *Miguel Angel Cadenas*, vescovo del Vicariato apostolico di *Iquitos*, per chiedere il riconoscimento dei diritti del fiume e dei suoi affluenti, nonché il riconoscimento delle donne come difensori e guardiane dello stesso. La denuncia - avente ad oggetto l'omessa manutenzione delle tubature che trasportano il petrolio grezzo dall'Amazzonia alla costa peruviana - è stata presentata contro la società "*Petroperú*", il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Energia e delle Miniere, l'Autorità Nazionale per l'Acqua, il governo regionale di Loreto e l'autorità per gli affari indigeni di quella regione. Durante il processo e le udienze che si sono svolte nel 2023, *Marilúz Canaquiri* - presidente della *Federación de Mujeres Indígenas Huaynakana Kamatahuara Kana* che ha presentato formalmente la denuncia - ha esposto la cosmovisione delle madri *kukama* secondo cui sotto il fiume esiste un mondo dove vivono gli spiriti del fiume che si occupano di nutrire i pesci che, a loro volta, sono il sostentamento delle famiglie *kukama*. L'attività antropica, risalente all'estrazione posta in essere dalla società "*Petroperú*", ha messo a rischio l'esistenza dei 56 popoli indigeni amazzonici residenti, principalmente, nel dipartimento di Loreto (tra i più poveri del paese), nel nordest del Perù, in piena Amazzonia.

La storica sentenza del Tribunale misto di Nauta del 18 marzo 2024 (causa n. 00010-2022-0-1901-JM-CI-01), oltre a dichiarare la mancanza di un impianto di trattamento delle acque reflue che finiscono nei fiumi, ha imposto alla società "*Petroperú*" di effettuare la manutenzione dell'oleodotto *Norperuano* al fine di risolvere i problemi di corrosione delle condutture che hanno causato le fuoriuscite di petrolio nel fiume, ordinando, inoltre, di aggiornare periodicamente (almeno ogni cinque anni) la valutazione di impatto ambientale della propria attività estrattiva, ferma al 1995. Tale prescrizione si è resa necessaria allo scopo di risanare il fiume e 15 dei suoi affluenti per i prossimi 30 anni.

La pronuncia, altresì, ordina allo Stato peruviano e al Ministero dell'Energia e delle Miniere a svolgere un processo di consultazione preventiva, libera e informata delle popolazioni indigene che vivono alle rive del fiume o dei suoi affluenti, atteso che tali comunità sono riconosciute come titolari di diritti e guardiani difensori del fiume e, pertanto, debbono partecipare attivamente alla creazione dei Consigli interregionali di bacino, ove godono di un potere decisionale in materia di conservazione dei beni naturali.

Secondo un canone diffuso nell'ambito del riconoscimento dei diritti della natura nell'area sudamericana, è fondamentale osservare come nella sentenza emessa il Tribunale ammetta che fiume *Marañón* ha un valore intrinseco, riconoscendo allo stesso alcuni diritti inerenti come, ad esempio, il diritto allo scorrimento per garantire un ecosistema sano, il diritto a fornire un ecosistema sano, il diritto a fluire libero da ogni inquinamento, il diritto a nutrirsi e ad essere nutriti dai suoi affluenti, il diritto alla biodiversità, il diritto alla rigenerazione dei suoi cicli naturali, il diritto alla conservazione della propria struttura e delle proprie funzioni ecologiche, il diritto alla protezione, alla conservazione e al recupero.

Da ultimo, nelle medesima linea di continuità, occorre segnalare la recente proposta del Consiglio regionale del Governo regionale di *Puno* che, attraverso un progetto di ordinanza, ha richiesto di riconoscere il lago *Titicaca* come soggetto di diritti, anche in virtù dell'instancabile attivismo dell'*Organización de Mujeres Unidas por la defensa del agua y del Lago Titicaca* che da tempo, oramai, denuncia gli scarichi del fiume *Torococha*, la mancanza di impianti di trattamento delle acque reflue e lo sfruttamento eccessivo del lago.

Nella proposta di ordinanza - che riprende, da un lato, il valore spirituale che il lago riveste per i popoli *Aymara*, per i quali il *Titicaca* è "*Mama Qota*", ossia Madre Lago, un essere che dà e sostiene la vita, e, dall'altro, i precedenti giudiziari sul punto, su tutti la suddetta decisione del Tribunale misto di Nauta - si riconosce al lago un valore intrinseco, elemento naturale meritevole di tutela in quanto

tale, indipendentemente dalla sua utilità, garantendo alle comunità indigene *Aymara* e *Quechua* un diritto alla consultazione preventiva sui progetti che interessano il *Titicaca*. Si richiede, infatti, il riconoscimento al lago di una propria personalità giuridica allo scopo di garantirne una protezione integrale per la conservazione dell'equilibrio ecologico, della biodiversità e dei valori culturali, sociali e spirituali delle popolazioni indigene circostanti, affidando a queste ultime un ruolo attivo nella difesa del lago da possibili attività che ne possano alterare lo stato naturale.

4. “Per me si va”: riflessioni conclusive in chiave comparata a partire dal riconoscimento giuridico del *Mar Menor*

Tom Regan, affrontando la questione animale⁴⁶ nella sua opera “*The Case of Animal Rights*”, pubblicato nel 1983, riconobbe una tutela giuridica di questi ultimi attraverso la “teoria del valore”. Secondo Regan, infatti, i diritti si fondono sul valore inherente ed oggettivo del soggetto che intendiamo far rientrare nel campo della morale, così da renderlo non solo degno destinatario di doveri da parte della comunità, ma anche titolare di diritti da far valere. In questo senso, qualsiasi essere vivente ha un suo valore inherente specifico che non è strumentale rispetto agli interessi o all'utilità altrui ma, anzi, è da porre come fine a sé stesso. La teoria generale dei diritti morali fondamentali dell'animalista americano opera una distinzione tra valore inherente e valore intrinseco. Mentre il valore inherente è un qualcosa di immanente all'interno del soggetto considerato, necessario per attribuirgli la qualità di soggetto morale e la titolarità di diritti, insuscettibile di differenze o di diverse gradazioni, il valore intrinseco rispecchia tutto ciò che può essere “*contenuto*” all'interno di un individuo e che, quindi, riflette quella che viene normalmente denominata esperienza. Il riconoscimento di un eguale valore inherente riferibile a tutti gli esseri viventi mette in luce una caratteristica comune: l'essere in vita. Sono quelli che Regan chiama “*soggetti-di-una-vita*”, ossia, tra le altre cose, soggetti che hanno un senso del futuro⁴⁷.

Secondo il rapporto dell'*European Environment Agency* (EEA) del 2024, a distanza di oltre un ventennio dalla Direttiva Quadro Acque, solo il 37% dei corpi idrici superficiali ha raggiunto un buono stato ecologico, mentre per quanto riguarda lo stato chimico la percentuale scende al 29%. Tra le principali cause di questo stato di fatto si segnalano l'inquinamento da sostanze chimiche, come il mercurio e i retardanti di fiamma bromurati, e l'impatto dell'agricoltura intensiva, che rilascia grandi quantità di nutrienti e pesticidi nelle acque⁴⁸.

Durante la CoP29 svoltasi a Baku nel novembre 2024, infatti, sono state lanciate una serie di iniziative e dichiarazioni tra cui, ad esempio, la *Declaration on Water for Climate Action*. Quest'ultima, dopo aver riconosciuto che l'acqua è al centro del cambiamento climatico e che la maggior parte degli impatti climatici si manifesta in tutto il mondo attraverso inondazioni, siccità, perdita di massa dei ghiacciai, frane, degradazione della qualità dell'acqua, scarsità d'acqua e variazione della disponibilità idrica, ha sottolineato il ruolo fondamentale che la protezione, la conservazione e il ripristino delle risorse idriche, dei bacini idrici, compresi mari, fiumi e laghi, delle falde acquifere e di altri ecosistemi legati all'acqua svolgono nel realizzare un'azione climatica efficace sia per la mitigazione che per

⁴⁶ Sulla tutela giuridica degli animali, la dottrina è copiosa: si pensi, su tutti, a F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2005. Tuttavia, per una ricostruzione della tutela costituzionale degli animali in chiave comparata, sia consentito un rinvio a L. MAZZA, *La tutela degli animali tra costituzionalismo contemporaneo e senzietà europea. Analisi della riforma dell'art. 9 Cost. in una prospettiva comparata*, in *Quaderni di Diritto degli animali*, 2024, n. 1, pp. 44-61. Sulla costituzione di una sorta di “*tertium genus*” quale nuova categoria giuridica a tutela dei diritti degli animali, si veda V. PEPE, *La personalità animale tra nuovi diritti e antiche tradizioni. Esperienze di diritto comparato*, in *Percorsi costituzionali*, 2019, n. 2, pp. 629-651.

⁴⁷ T. REGAN, *The Case of Animal Rights*, University of California Press, California, 1983, p. 242.

⁴⁸ Il Rapporto n. 07/2024 è disponibile al seguente link: <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/europees-state-of-water-2024> (ultimo accesso: 30 ottobre 2025).

l’adattamento⁴⁹. Inoltre, la tutela dei fiumi, nell’ambito della più estesa protezione delle foreste, degli oceani e della biodiversità, è al centro anche della recente CoP30 che, al momento in cui si scrive, è in corso di svolgimento a Bélem, nel cuore dell’Amazzonia, con la previsione di innumerevoli sforzi per conservare, proteggere, ripristinare natura ed ecosistemi con soluzioni per clima, biodiversità e desertificazione, nonché per preservare e ripristinare oceani ed ecosistemi costieri, con una gestione sostenibile del bene acqua⁵⁰.

Il senso di rispetto per la natura implicito nella pronuncia del Tribunale misto di Nauta nel caso del fiume *Marañón* rivela una chiara volontà, anche alla luce della “teoria del valore” di Regan, di trascendere i confini antropocentrici entro i quali è stata circoscritta la concettualizzazione della natura stessa. In questo senso, l’ipotesi di una “*persona ambientale*” rappresenta l’attuale frontiera del movimento verso una giurisprudenza ecologica da diffondere anche nell’area occidentale, seppur in forma moderata, per garantire un’effettiva tutela agli elementi naturali e, in particolare, ai corpi idrici, dai danni derivanti dal cambiamento climatico.

Malgrado ciò, se non in rarissimi casi, come quello risalente alla nota provocazione di Christopher Stone, nel 1973, sul riconoscimento degli alberi quali soggetti di diritto⁵¹, l’impostazione finora generalmente seguita in Europa, invece, si discosta ancora raramente dal canone tradizionale per cui la natura, in tutte le sue forme, è un campo esterno alla persona umana che deve essere trattato come bene o, tutt’al più, come valore⁵², anche allo scopo di evitare una serie di pronunce giurisprudenziali dalla deriva puramente simbolica. Rispetto a questo criterio, tuttavia, rappresenta una voce fuori dal coro la sentenza n. 142/2024, resa dal Tribunale costituzionale spagnolo nel dicembre 2024, in relazione alla Legge n. 19/2022 “*para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca*”, approvata dal Parlamento spagnolo nel 2022, a seguito di un’iniziativa legislativa popolare, e impugnata, successivamente, dinanzi al supremo organo di giustizia costituzionale da parte del partito di estrema destra “*VOX*”.

Al di là dell’*iter* storico, politico e legislativo sotteso all’approvazione di tale normativa e all’eccezionale risultato conseguito, ciò che preme segnalare in questa sede sono i profili di innovatività di non poco conto in materia di protezione ambientale. Tali aspetti emergono sin dal Preambolo della legge che, pur non avendo valore giuridico, riveste una forte valenza simbolica⁵³, sia denunciando i limiti dei tradizionali meccanismi di protezione ambientale di fronte agli effetti del cambiamento climatico e al degrado degli ecosistemi, sia, per l’effetto, giustificando l’adozione di un nuovo modello di tutela, in

⁴⁹ La *Declaration on Water for Climate Action* è disponibile seguente link: <https://cop29.az/en/pages/cop29-declaration-on-water-for-climate-action> (ultimo accesso: 30 ottobre 2025).

⁵⁰ Si pensi, a tal proposito, alla flottiglia composta di circa 200 imbarcazioni che ha sfilato nello specchio d’acqua davanti alla città di Belém, durante la CoP30, per denunciare lo sfruttamento dei fiumi amazzonici e l’impatto dell’espansione del settore agricolo sulla foresta. Tuttavia, proprio la CoP attualmente in azione, segnando una svolta storica, ha lanciato il *Tropical Forest Forever Facility* (TFFF), ossia un fondo destinato a salvaguardare gli ecosistemi tropicali più critici, costituente, ad oggi, la più grande fonte internazionale di finanziamento diretto per comunità locali e popoli indigeni. Sul punto, si veda <https://www.greenme.it/ambiente/storico-accordo-per-le-foreste-tropicali-53-paesi-e-55-miliardi-di-dollari-per-un-fondo-internazionale-senza-precedenti/> (ultimo accesso: 15 novembre 2025).

⁵¹ C. STONE, *Should trees have standing? Toward legal rights for natural objects*, in *Southern California Law Review*, 1972, n. 45, pp. 450-501. Da ultimo, sulla tutela degli alberi e sulla soggettività giuridica delle foreste, si veda L. COLELLA, *I «diritti degli alberi» e la soggettività delle foreste. Brevi note comparative a margine della Dichiarazione dei diritti degli alberi in Francia*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente*, 2019, n. 4, pp. 1-18; E. MORRA, *La protección jurídica de los bosques entre los países mediterráneos y Sudamérica: de la codificación al reconocimiento de la subjetividad jurídica*, in R. MARTINEZ DALMAU-A. PEDRO BUENO (eds), *Derechos de la Naturaleza desde el Mediterráneo. Las Políticas ecológicas en el contexto de la globalización*, Pireo Editorial, València, 2025, pp. 111-128.

⁵² R. LOUVIN, *L’attribuzione di personalità giuridica ai corpi idrici naturali*, op. cit., 641.

⁵³ Sul valore dei Preamboli, si veda C. PETTERUTI, *La forza normativa ed interpretativa dei preamboli costituzionali*, ESI, Napoli, 2024.

grado di riconoscere l'importanza della tutela del *Mar Menor*, non solo dal punto di vista ambientale ed eco-sistemico, ma anche quale elemento fondamentale dell'identità culturale della Regione di Murcia meritevole, di quella soggettività giuridica richiamata dall'art. 1 della Legge n. 19/2022⁵⁴. L'art. 2, invece, specifica gli effetti di tale riconoscimento e i diritti che ne derivano, ossia quello all'esistenza come ecosistema in grado di evolversi naturalmente, alla protezione, alla conservazione, alla manutenzione, al ripristino; diritti azionabili in giudizio e da garantire, secondo una modalità di co-gestione, dal governo (locale e nazionale) e dai cittadini rivieraschi.

Un altro elemento innovativo è il sistema di “*governance, rappresentanza e tutela*” previsto dall'art. 3 del testo normativo. Queste funzioni, infatti, sono attribuite a tre organi distinti. Il primo di questi è il *Comité de representantes*, un organismo amministrativo composto da tredici membri, tra cui rappresentanti statali e della Comunità Autonoma murciana, nonché esperti specializzati in diritto ambientale, con il compito di proporre misure per la protezione, conservazione, manutenzione e ripristino della laguna, nonché di garantire il rispetto dei suoi diritti, basandosi sulle informazioni fornite dagli altri due organi, ossia la *Comisión de Seguimiento* e il *Comité Científico*. La Commissione, descritta come la “*custode*” dell'ecosistema, la cui composizione è ispirata al principio della pluralità, avrà il compito di monitorare e controllare il rispetto dei diritti della laguna, riferendo periodicamente sull'attuazione della legge. Il Consiglio Scientifico, infine, composto da scienziati ed esperti indipendenti specializzati nello studio del *Mar Menor*, avrà l'obiettivo di identificare i rischi ambientali esistenti e proporre misure di ripristino adeguate.

In seguito al ricorso costituzionale presentato dal gruppo parlamentare “*VOX*” - il quale riteneva pretestuosa l'attribuzione della personalità giuridica ad luogo fisico -, il 20 novembre 2024 si è pronunciato il Tribunale Costituzionale, affermando la piena costituzionalità dell'attribuzione della personalità giuridica al *Mar Menor*, considerato che l'attribuzione della personalità giuridica differisce dalla personalità fisica e, altresì, il suo riconoscimento a soggetti diversi dagli esseri umani non pregiudica in alcun modo la dignità di questi ultimi⁵⁵. D'altronde, osserva il massimo Tribunale spagnolo, in nessuna delle sue disposizioni del testo costituzionale è previsto che la protezione giudiziaria debba essere riservata esclusivamente a un determinato tipo di “*persona*”, quasi a voler richiamare quello “stato morale” insito negli elementi naturali.

Il caso del riconoscimento giuridico del *Mar Menor*, per questo motivo, rappresenta un fondamentale tassello nel formante giurisprudenziale europeo, come parte di una nuova tecnica di diritto ambientale, inserita in un movimento internazionale in crescita nell'ultimo decennio, finalizzato a proteggere e promuovere i diritti della natura in Europa⁵⁶ secondo un metodo basato su un forma di “*eco-centrismo moderato*”⁵⁷, da tenere ben distinto, tuttavia, da quell'approccio olistico, pervaso da elementi di matrice spirituale, tipico del formante ecologico e culturale risalente ai diritti bio-culturali, ossia i diritti delle comunità indigene le quali sviluppano determinate relazioni simbiotiche con le forme di vita e gli ecosistemi che intendono tutelare.

A tal proposito, il riconoscimento di un valore intrinseco statuito nel caso del fiume *Marañón* e dei diritti ad esso inerenti, fondandosi sulla cosmo-visione delle madri *kukama* secondo cui il fiume e gli spiriti in esso viventi costituiscono una fonte di sostentamento delle loro famiglie, rappresenta appieno

⁵⁴ R. IANNACCONE, *Le potenzialità della democrazia partecipativa in materia climatico-ambientale: considerazioni a partire dall'esperienza andina ed europea*, in DPCE Online, 2024, n. 4, p. 2368.

⁵⁵ Per un approfondimento completo sulla pronuncia emessa dal Tribunale Costituzionale spagnolo nel caso del *Mar Menor*, si veda R. MARTINEZ DALMAU, *La constitucionalidad del enfoque ecocéntrico en el ordenamiento jurídico español. La sentencia del Tribunal Constitucional español 142/2024, de 20 de noviembre, sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor y su cuenca*, in R. MARTINEZ DALMAU-A. PEDRO BUENO (eds), *Derechos de la Naturaleza desde el Mediterráneo. Las Políticas ecológicas en el contexto de la globalización*, Pireo Editorial, València, 2025, pp. 101-110.

⁵⁶ L. KRÄMER, *Rights of Nature in Europe: The Spanish lagoon Mar Menor becomes a legal person*, in *Journal for European Environmental and Planning Law*, 2023, n. 20, pp. 5-23.

⁵⁷ L. COLELLA, *Ambiente, religioni e tradizioni giuridiche Profili di comparazione*, cit., p. 121.

quel modello di tutela bio-centrico tipico dell'area sudamericana capace di riscoprire una “personalità giuridica ambientale” insita negli elementi naturali della Madre Terra. Nella medesima linea di continuità, difatti, si pone anche il progetto di ordinanza avente ad oggetto la richiesta di riconoscere il lago *Titicaca* come soggetto di diritti che riprende, com’è noto, il valore spirituale, sociale e culturale che il lago riveste per i popoli *Aymara*, per i quali il *Titicaca* è “*Mama Qota*”, ossia Madre Lago, e le comunità indigene *Quechua*.

Tale caratterizzazione spirituale, invece, risulta assente nel caso del riconoscimento giuridico del *Mar Menor*, ciò osservando sia la *Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca* che, sul punto, ritiene il *Mar Menor* e il suo bacino un elemento fondamentale della sola identità culturale della Regione di Murcia, sia la decisione resa dal Tribunale Costituzionale, seppur la stessa fa più volte riferimento, nella sua pronuncia, al termine “*persona*” al fine di distinguere il concetto di “personalità giuridica” da quello di “personalità fisica” in relazione alla tutela giudiziaria.

Ad ogni modo, dunque, seppur basandosi su un modello di tutela ispirato ad una forma di “*eco-centrismo moderato*”, la sentenza resa dal massimo Tribunale spagnolo nel caso del *Mar Menor*, proprio grazie al richiamo del concetto di “*persona*”, si avvicina, per certi aspetti, a quella emessa dal Tribunale misto di Nauta sul riconoscimento della personalità giuridica al fiume *Marañón*, seppur fondandosi, quest’ultima, sull’applicazione di un approccio olistico di matrice spiccatamente spirituale e culturale.

Tale impostazione, a parere di chi scrive, seppur con il rischio di reggersi, non di rado, su decisioni aventi un significato meramente simbolico, potrebbe rappresentare un diverso paradigma rispetto alla tutela ambientale classica di matrice europea, da tempo in ascesa nei territori del *Global South*, proprio grazie alla riscoperta di quell’”*eco-centrismo moderato*”, perno, com’è noto, della pronuncia resa nel caso del *Mar Menor*.

D’altronde, nell’ambito europeo, i soli strumenti gestionali di matrice amministrativa - il cui utilizzo è richiamato proprio dalla *Nature Restoration Law* e che rappresentano appieno il modello occidentale tipico di protezione degli elementi naturali - sono da considerarsi progressivamente in crescita solamente laddove prevedono una gestione compartecipata, in un’ottica di tutela *bottom-up* e quale forma di democrazia partecipativa, in grado, relativamente alla risorse idriche, di garantire una pianificazione integrata, dimostrando l’importanza del coinvolgimento delle comunità locali, tentando di ergersi ad esempio di un modello di gestione sostenibile e condiviso, potenzialmente estensibile a tutte le altre risorse ambientali e paesaggistici. Una siffatta funzionalità, senza dubbio, garantirebbe un reale supplemento di effettività - derivante dalla base volontaristica e solidaristica - nel solo confronto con i modelli impernati sulla esclusiva ed autoritativa iniziativa dell’amministrazione, capace di scardinare, anche dinanzi all’attuale crisi climatica, la doppia lettura della fluvialità, come fattore di qualità ambientale, ma anche di convivenza con il rischio idrogeologico, in cui risuona l’antica dicotomia tra “*difesa delle acque*” e “*difesa dalle acque*”⁵⁸.

Ebbene, la decisione resa dal Tribunale costituzionale spagnolo nel dicembre 2024, a parere di chi scrive, potrebbe validamente costituire un primo cambio di rotta che, oramai, si è reso impellente per salvaguardare quel “*valore inherente*” degli elementi naturali e, in particolare, dei corpi idrici. Una loro tutela derivante dall’applicazione del modello impernato sul riconoscimento della soggettività giuridica degli elementi naturali, pregno, com’è, di diversi significati, di matrice olistica, spirituale e culturale, seppur nella forma attenuata dell’”*eco-centrismo moderato*”, non potrebbe in alcun modo prescindere da una corretta attuazione di quegli strumenti di natura amministrativa in grado di coinvolgere le comunità locali, garantendo queste ultime, anche attraverso i mezzi di rappresentanza all’uopo predi-

⁵⁸ E. BOSCOLO, *I contratti di fiume nella contemporaneità*, in C. LEONE (a cura di), *I contratti di fiume. Riflessioni interdisciplinari*, Mimesis, Milano, 2024, p. 10.

sposti dall'ordinamento giuridico⁵⁹, il rispetto di quei valori culturali e spirituali spesso associati all'esistenza e al ruolo delle risorse naturali sulla Terra.

Una protezione, dunque, che se davvero non può prescindere dalla futura estensione di strumenti di gestione condivisa e co-partecipata delle risorse naturali, non potrà di certo fare a meno, nel tempo, di riscoprire quella soggettività - o, che dir si voglia, personalità - giuridica da riconoscere alla Madre Terra e ai suoi elementi naturali, con un approccio moderato in grado di eludere la deriva simbolica insita in tale modello di tutela, proprio in virtù di quel “*senso di futuro*” da preservare per i prossimi guardiani della *our (and their) Common Home*.

⁵⁹ A tal proposito, si pensi, ad esempio, all'istituto giuridico indiano della *Public Interest Litigation (PIL)*, vale a dire un'azione processuale inquadrabile nell'ambito dello *Judicial Activism*, espressione quest'ultima che si riferisce ad ogni iniziativa tesa a porre rimedio alle inefficienze del potere esecutivo e legislativo, nell'ottica di assicurare le condizioni dello Stato di diritto, anche attraverso il controllo giudiziario sulla corretta interpretazione delle norme. In sintesi, una procedura di accesso diffuso alla giustizia costituzionale per le classi disagiate, basato giuridicamente sull'art. 32 della Costituzione indiana, in virtù dell'interesse ad agire, che ha assunto un'importanza tale nella dinamica complessiva della tutela dei diritti fondamentali da poter essere considerata una delle vie principali d'innovazione nel sistema giuridico indiano. La diffusione di questo strumento giudiziario - che, *icto oculi*, potrebbe apparire un rimedio “*in bianco*” per adire la Corte Suprema - è originata proprio dal costante attivismo di quest'ultima che, in più occasioni, si è espressa in maniera positiva ed estensiva sul tema della legittimazione attiva, rendendo possibile il c.d. “*representative standing*”, vale a dire la legittimazione attiva ad agire in giudizio in capo sia a privati che ad ONG in quanto portatori di interessi collettivi e diffusi, a prescindere da chi reclami la violazione del diritto in questione. Sul punto, si v. C. PETTERUTI, *Il sistema giudiziario indiano ed il controllo dei conti pubblici*, in D. AMIRANTE-C. DECARO-E. PFÖSTL (a cura di), *La Costituzione dell'Unione Indiana. Profili introduttivi*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, pp. 150-166; D. FRANCAVILLA, *Il diritto nell'India contemporanea. Sistemi tradizionali, modelli occidentali e globalizzazione*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2010; P. VIOLA, *Giustizia sociale*” e *Public Interest Litigation nell'evoluzione costituzionale di alcuni ordinamenti asiatici*, in *DPCE online*, 2018, n. 4, pp. 977-988; M. S. BUSSI, *Courting the Environment. Public Interest Action in the Global South*, in D. AMIRANTE-S. BAGNI (eds.), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene. Values, Principles and Actions*, Routledge, London-New York, 2022, pp. 201-220; L. COLELLA, *La Public Trust Doctrine e la tutela costituzionale dell'ambiente nell'attivismo giudiziario delle Corti Supreme nel sub-continentale indiano. Profili comparativi*, in *DPCE online*, 2025, n. SP-1, pp. 659-693.